

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e sull'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini e sul potenziamento del sostegno a Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati e che modifica il regolamento (UE) 2016/794.

- **Codice della Proposta:** COM (2023) 754 final
- **Codice interistituzionale:** 2023/0438 COD

- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Interno

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Art. 7 e 8	Art. 4 legge 23/3/1993, n. 98 Decreto Interministeriale 21/2/1996 , istitutivo dell'Unità nazionale Europol	Il SIENA (Secure Information Exchange network application) è la piattaforma di scambio informativo utilizzata da Europol per le comunicazioni di interesse operativo alle singole agenzie nazionali di <i>law enforcement</i> . Essa è accessibile agli organi di polizia degli Stati membri, e alle agenzie UE (Frontex, Eurojust, Olaf) nonché a OIPC Interpol. Non si hanno osservazioni, considerato che l'art. 13 della Direttiva 2023/977 del 10/5/2023 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che

<p style="text-align: center;">Art. 8, comma 5</p> <p>Ciascuno Stato membro provvede affinché i propri funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione siano connessi a SIENA. Se un funzionario di collegamento incaricato dell'immigrazione non può connettersi a SIENA per imprescindibili motivi tecnici relativi alla situazione nel paese terzo in cui è inviato, tale funzionario trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 a un'autorità nazionale competente attraverso altri canali sicuri. Detta autorità competente trasmette le informazioni a Europol, direttamente o tramite l'unità nazionale Europol, avvalendosi di SIENA.</p>	<p style="text-align: center;">Legge 30 luglio 2002, n. 189</p> <p style="text-align: center;">Art. 36</p> <p style="text-align: center;">(Esperti della Polizia di Stato)</p> <p>1. Nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dell'immigrazione clandestina, il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, funzionari della Polizia di Stato in qualità di esperti nominati secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168 è aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unità, riservate agli esperti della</p>	<p>abroga la Decisione quadro 2006/960/GAI individua SIENA come canale principale per lo scambio di informazioni.</p> <p>Si rappresenta che, tra le attività in carico al "Centro europeo sul traffico di migranti¹", l'interesse della Direzione Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento di P.S. ricade, soprattutto, su quel che attiene al miglioramento della condivisione delle informazioni. L'art. 8, comma 5² della <i>Proposta</i> in esame prevede, nella sua attuale formulazione, che ogni Stato membro connetta i propri ufficiali di collegamento per l'immigrazione (I.L.O.'s) alla rete SIENA, prevedendo che, solo in caso di impossibilità tecnica dovuta a particolari condizioni di sicurezza nel Paese di distacco, l'esperto possa inviare all'ufficio nazionale competente³ le comunicazioni (attraverso un canale sicuro),</p>
---	---	---

¹ Art. 3 del COM in esame.

² "Each Member State shall connect its immigration liaison officers to SIENA. Where it is not possible to connect an immigration liaison officer to SIENA due to imperative technical reasons related to the situation in the third country of deployment, that immigration liaison officer shall submit the information referred to in paragraph 1 to a national competent authority through other secure channels. That competent authority shall provide the information to Europol, directly or through the Europol national unit, using SIENA".

³ Per l'Italia, l'Unità Nazionale Europol, incardinata nella Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia - IV Divisione del Dipartimento di P.S..

	<p>Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma.</p> <p>2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura di 778.817 euro per l'anno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</p>	<p>affinché quest'ultimo le riversi a Europol, via SIENA.</p> <p>Da un punto di vista prettamente tecnico, giova preliminarmente evidenziare che ad oggi, gli esperti immigrazione, coordinati dalla Direzione Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento di P.S., non dispongono di una connessione criptata idonea a garantire l'accesso sicuro alle banche dati e agli applicativi in uso alle Forze di polizia.</p> <p>Dal punto di vista strategico-operativo va rilevato che attualmente l'Italia adotta un sistema centralizzato di inserimento e gestione delle comunicazioni SIENA, gestite direttamente dall'Unità Nazionale Europol, la quale funge da punto unico di ingresso/uscita dei messaggi.</p> <p>Da quanto informalmente appreso, allo stato attuale, il processo di "periferizzazione" - avviato solo di recente - dovrebbe interessare, in prima battuta, solo i c.d. "Referenti nazionali" (Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e della GdF e, per il Dipartimento della P.S., la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato (DAC) - Servizio Centrale Operativo (SCO), per poi essere esteso anche ad altre Articolazioni centrali, tra le quali potrebbe rientrare anche la Direzione Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento di P.S..</p> <p>A tal proposito, si ritiene opportuna la previsione di un collegamento anche della Polizia di Frontiera alla piattaforma SIENA - il cui ruolo di punto di contatto unico per la Polizia di Stato, è assolto dal citato Servizio Centrale Operativo della DAC - al fine di assicurare la speditezza degli scambi informativi tra le articolazioni della dipendente Specialità e Europol.</p>
--	---	--

		<p>Per quanto attiene alla eventuale periferizzazione dell'accesso fino al livello degli esperti per l'immigrazione, si osserva sin d'ora che lo stesso, a parere di questo Dipartimento, non può trovare oggi attuazione anche alla luce di quanto precedentemente rappresentato.</p> <p>Da tale abilitazione potrebbe scaturire, da parte di uffici di Polizia europei connessi a SIENA, l'attivazione diretta degli esperti immigrazione con richieste di cooperazione in materia di contrasto al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, ciò determinando possibili ripercussioni sulla circolarità informativa (con il rischio di un mancato coinvolgimento dei competenti Uffici/referenti nazionali) e, conseguentemente, sul processo decisionale.</p> <p>Appare infine opportuno sottolineare come l'eventuale, futura connessione degli esperti immigrazione debba essere preceduta da un processo di periferizzazione verso la Direzione Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento di P.S., il tutto comunque da valutarsi in stretto raccordo con la competente Direzione Centrale della Polizia Criminale, anche alla luce delle iniziative intraprese con riferimento agli esperti per la sicurezza (non risulta, allo stato, che la stessa stia valutando, nel breve periodo, la connessione diretta dei prefati esperti a SIENA).</p>
<p>Art. 9 par. 2</p>	<p>Art. 9 della legge 1/4/1981, n. 121</p>	<p>L'art. 9 par. 2 della <i>Proposta</i> inserisce il nuovo articolo 5 ter nel Regolamento 2016/794. Il paragrafo 7 lettera a) del nuovo articolo 5 ter prevede la possibilità di permettere al personale Europol, conformemente al diritto nazionale, di accedere</p>

		<p>direttamente alle informazioni contenute nelle banche dati nazionali. Al riguardo, l'art. 9 della legge 1/4/1981, n. 121, che regola l'accesso al CED del Dipartimento della P.S. al sistema d'indagine SDI, prevede che tale accesso sia consentito agli Ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza, agli agenti di polizia giudiziaria delle Forze di polizia debitamente autorizzati e all'autorità giudiziaria (per quest'ultima, solo ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale). Quindi l'eventuale accesso diretto del personale di Europol non appartenente alle Forze di polizia nazionali alla predetta banca dati richiederebbe una modifica dell'art. 9 della legge 121/1981.</p>
<p>Art 9 par. z bis che modifica l'art. 4. par. 5 del Regolamento 2016/794</p>	<p>Libro IV, titolo I, Capo II, artt. da 280 a 286 bis cpp. Libro IV, Titolo I, Capo III, artt. da 287 a 290 cpp</p>	<p>La modifica in questione, pur ribadendo il principio che il personale Europol non può adottare misure coercitive, prevede la possibilità che il predetto personale possa eseguire misure investigative non coercitive, su richiesta dello Stato membro conformemente al diritto nazionale e su autorizzazione del direttore esecutivo di Europol.</p> <p>Al riguardo, si osserva che tale disposizione sarebbe incompatibile con le norme vigenti del Codice di procedura penale. Si ricorda che il Codice (Libro IV, titolo I) definisce come misure coercitive quelle di cui al Capo II (tra cui il divieto di espatrio, l'obbligo di presentazione alla p.g., gli arresti domiciliari e la custodia cautelare in carcere) e come misure interdittive quelle di cui al Capo III (come la sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale, quella dall'esercizio di un pubblico ufficio e il divieto di contrattare con la pubblica</p>

		amministrazione) e che la loro adozione è riservata all'Autorità giudiziaria.